



TRIBUNALE DI PERUGIA  
Terza sezione civile

REP. 1788/14

Il Giudice Designato, dott.ssa Francesca Altrui  
esaminati gli atti del procedimento cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c., R.G. n.

, promosso da

, in persona del suo amministratore, legale  
rappresentante p.t., (C.F./P.I. ) elettivamente domiciliata  
in Perugia, via , presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e  
difende giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

, nata a (PG) il e ivi residente in via  
(C.F. , elettivamente domiciliata in , via  
presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende giusta procura in  
calce alla memoria di costituzione;

e

nata a (PG) il e ivi residente in via  
(C.F.

- resistenti -

avente ad oggetto: provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.  
sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 03.04.2014;  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 27.02.2014, l'Impresa  
espone di aver stipulato, in data 04.06.2013, con Scilla quale titolare dell'impresa  
individuale "Impresa " atto di cessione di  
ramo di azienda con la quale ha trasferito alla ricorrente la piena proprietà  
dell'azienda sopra individuata, al prezzo di € per provvedere al cui pagamento la  
ricorrente di avere contratto un mutuo di €.

Riferisce la ricorrente che la parte cedente, col medesimo atto, si è impegnata a non esercitare  
alcuna attività in concorrenza, in linea con il divieto di cui all'art. 2557 c.c..

La ricorrente espone altresì che, invece, dalla fine dell'estate 2013, la cedente ha tenuto  
condotte contrarie ai principi di buona fede e correttezza, nonché lesive del divieto sopra  
citato; in particolare la ricorrente riferisce che la sig.ra Scilla ha creato, utilizzando

quale prestanome la sorella, Selena , la nuova impresa  
 vende il medesimo oggetto e la medesima sede legale della  
 odierna ricorrente.

La ricorrente aggiunge che la nuova impresa creata dalla resistente ha posto in essere svariate condotte tendenti allo sviamento della clientela della ricorrente medesima; segnatamente Scilla avrebbe costretto la ricorrente ad abbandonare i locali sede (legale e gestionale) dell'impresa, di proprietà per ivi insinuare la nuova impresa; cessato di trasferire le chiamate, dirette al suo numero di telefono, alla società ricorrente, come da accordi verbali che la ricorrente riferisce sussistenti tra le parti, al fine di intercettare clientela per l'impresa neo-costituita; tentato di trasferire i contratti di fornitura dalla ricorrente alla nuova impresa e comunque creato confusione tra le due imprese.

La ricorrente riferisce anche dei motivi che, a suo dire, avrebbero portato Scilla ad iniziare la nuova attività in violazione del divieto di concorrenza, individuandoli nel rifiuto da parte del legale rappresentante della ricorrente, di pagare alla resistente somme di denaro, non dovute secondo la prospettazione della ricorrente.

Ritenendo che sussistano i presupposti del *finis boni iuris* e del *periculum in mora* parte ricorrente chiede un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., prospettando un'azione di merito tendente al risarcimento dei danni, previo accertamento della violazione del divieto di concorrenza.

In questa fase, il *finis boni iuris* in particolare è individuato nella violazione del divieto di concorrenza di cui all'art. 2557 c.c. (nonché di fonte pattizia). Il pregiudizio irreparabile del proprio diritto è invece individuato, dalla ricorrente, nello sviamento della clientela che determina una destabilizzazione economica del danneggiato nonché un'irreversibile alterazione degli equilibri di mercato, in termini difficilmente quantificabili, con l'obiettivo difficoltà di recuperare le quote di mercato perse. La ricorrente nella sostanza denuncia che, se dovesse aspettare i tempi necessari per far valere il proprio diritto in via ordinaria, correrebbe il serio pericolo di dover chiudere; a sostegno allega un prospetto dell'andamento del fatturato, con tutte le fatture di riferimento del periodo dal giugno 2013 al febbraio 2014, da cui in particolare risulterebbe un andamento negativo in concomitanza con i rifiuti di pagare alla resistente le somme non dovute, occasioni nelle quali la resistente avrebbe reagito sottraendo all'istante clientela alla ricorrente, organizzando in proprio dei funerali, con il supporto di un'altra impresa concorrente.

Per questi motivi, la ricorrente chiede al Tribunale l'inibizione a Scilla e Selena dall'esercizio dell'attività di pompe funebri, stante la violazione dell'art. 2557 c.c. e dell'art. 8 del contratto di cessione di azienda, e di ordinare l'immediata cessazione della "Impresa

l'immediata chiusura dei locali della stessa e delle utenze telefoniche dalla stessa utilizzate anche per lo sviamento della clientela.

Il contraddittorio è stato regolarmente instaurato con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza.

All'udienza del 03.04.2013 si è costituita Scilla come sopra difesa e rappresentata. La resistente contesta la rispondenza al vero delle singole condotte denunciate dalla ricorrente, affermando di non avere mai costretto il a trasferire le sedi della società, di non avere operato l'interruzione del trasferimento delle chiamate e che comunque tutto quanto lamentato dalla società ricorrente circa l'asserita violazione del divieto di concorrenza non trova adeguato supporto probatorio.

La resistente conclude la sua memoria di costituzione evidenziando anche l'insussistenza del *periculum in mora*, ritenendo che anche nel caso in cui la ricorrente possa effettivamente subire un danno, lo stesso potrebbe comunque, in relazione alle consistenze patrimoniali di Scilla trovare ristoro.

Per questi motivi chiedeva il rigetto del ricorso.

In esito all'udienza, il Giudice riservava la decisione.

\*\*\*\*\*

Il ricorso merita accoglimento.

La domanda cautelare è tesa ad ottenere un provvedimento che inibisca alle resistenti l'esercizio dell'attività di pompe funebri e che ordini la cessazione immediata della "Impresa

La domanda si fonda sul presupposto che l'esercizio di tale attività da parte delle resistenti - secondo parte ricorrente quale vera imprenditrice e la sorella quale prestanome - sia lesivo dei diritti della ricorrente medesima, derivanti dal contratto di cessione di azienda e in particolare del divieto di concorrenza posto in capo alla cedente, odierna resistente.

Preliminare è pertanto l'accertamento circa l'effettivo svolgimento di attività concorrenziale da parte di Scilla -

Al riguardo, da un'analisi complessiva delle risultanze documentali, si rileva quanto segue: la nuova impresa ha sede nei medesimi locali della vecchia; la nuova impresa, inoltre, ha come recapito telefonico un numero che già fu dell'impresa di Scilla ceduta, vale a dire il n.

Passando all'aspetto valutativo di tali elementi, specie con riferimento all'utenza telefonica, si deve prescindere dall'instestazione formale della SFM, rilevando che se tale utenza già era, pacificamente, in utilizzo alla e che se tale impresa era sicuramente riconducibile a Scilla allora tale utenza era riconducibile a Scilla

la quale nei suoi scritti difensivi nemmeno deduce di averla oggi dismessa, limitandosi esclusivamente ad evidenziare il mero dato formale della titolarità dell'utenza medesima in capo al padre.

Ad ogni modo appare comunque in maggior modo dirimente la conversazione (prodotta su supporto informatico), dal tenore eloquente, intercorsa tra Scilla e la moglie dell'amministratore della società ricorrente. Preliminarmente si osserva che le registrazioni tra presenti da parte di uno degli interlocutori non sono considerate intercettazioni ma sostanzialmente una particolare forma di documentazione, che non è sottoposta alle limitazioni, alle formalità ed ai presupposti propri delle intercettazioni.

Più volte la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione stabilendo la liceità di esse quando le stesse vengono espletate all'interno di determinati limiti di contenimento relativamente alla diffusione delle medesime e di cui lo scopo fondamentale deve essere quello della tutela di un diritto proprio.

Peraltro la parte resistente nulla ha osservato in merito alla produzione documentale relativa a tale strumento di prova.

In tale registrazione Scilla minaccia chiaramente la sua interlocutrice che, se non dovesse essere pagata entro pochi giorni, reagirà riaprendo la propria attività utilizzando il nome della sorella. Poi puntualmente il mercato ha esattamente visto l'apertura di un'impresa, dall'oggetto analogo alla precedente, con il nome di Selena impresa che peraltro utilizza il numero di telefono, della vecchia impresa, sopra citato e ritenuto riconducibile alla Scilla.

Tali elementi consentono di ritenere solo formale l'intestazione in capo a Selena della nuova impresa così come esercitata in via di fatto, operativa nel medesimo ambito territoriale e con medesimo oggetto della ricorrente, e di ritenere che nella effettiva direzione di tale impresa eserciti un ruolo predominante, comunque nell'ambito di una direzione di tipo familiare, la sorella Scilla, tanto da configurare l'esistenza di una società di fatto tra le due sorelle, in cui il ruolo decisionale ed imprenditoriale di Scilla si evince dalla conversazione intercettata, che palesa come sia stata la stessa a decidere la riapertura dell'attività.

L'attività della "Impresa di Selena" quale società di fatto (sdf) fra le due sorelle è quindi riconducibile anche a Scilla perciò l'esercizio di tale attività si pone effettivamente in violazione del divieto di concorrenza, che sussiste come conseguenza della cessione di azienda, e che inevitabilmente coinvolge, per come l'attività sociale è svolta, anche la veste imprenditoriale di Selena (alla quale in astratto non potrebbe essere inibito lo svolgimento di attività imprenditoriale, se autonoma da quella della sorella).

Perché possa essere concessa la tutela invocata, tuttavia, occorre verificare se oltre a tale violazione sussista anche una minaccia di un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto di parte ricorrente.

Al riguardo questo Giudice fa riferimento all'orientamento espresso dal Tribunale di Torino, secondo cui in materia di violazione del divieto di concorrenza è *in re ipsa l'imminenza e l'irreparabilità del pregiudizio in caso di attività idonea a sviare la clientela del concorrente* (Trib. Torino, IX sezione civile, 30.06.2006).

L'orientamento sopra citato è condivisibile; in questa sede appare comunque opportuno dettagliarlo e allo scopo si rileva come nei casi di esercizio di attività in violazione del divieto di concorrenza, il diritto passibile di lesione consiste in che il cedente non eserciti, nei confronti del cessionario, concorrenza per un dato periodo di tempo. Tale diritto è volto a tutelare il cessionario, in quanto all'azienda ceduta è connesso un valore di avviamento legato alla persistenza della clientela e, in relazione a questa clientela, è particolarmente insidiosa la concorrenza operata da chi ha contribuito a crearla.

Tale diritto è finalizzato pertanto a tutelare un interesse economico del cessionario, attraverso la creazione di una condizione per cui l'impresa cessionaria possa svolgere la propria attività senza l'insidia di un concorrente che può esercitare un influsso notevole sulla clientela, in quanto solo potenzialmente capace di realizzare uno sviamento della clientela, senza nemmeno dover tenere alcuna particolare condotta finalizzata allo scopo, ma semplicemente in virtù della sua sola presenza nel mercato e della fiducia che si era precedentemente conquistato presso la clientela stessa.

In via astratta, la semplice lesione del diritto (*in re ipsa*) ovviamente non integra in maniera necessaria quel pregiudizio imminente ed irreparabile occorrente perché possa essere attivato il rimedio oggi richiesto. Il pregiudizio è elemento ulteriore che va ad incidere sull'interesse che il diritto del ricorrente, leso, tutelava, in maniera tale da privare la parte dell'utilità spettantegli.

In questo caso, l'interesse del ricorrente era quello, come sopra descritto, a che il cedente si astenesse del tutto dal mostrarsi sul mercato, in quanto la sua sola presenza è, per natura, capace di sviare la clientela e così di ridurre il valore dell'azienda; l'affacciarsi della nuova impresa sul mercato realizza questa possibilità di sviamento della clientela; la persistenza sul mercato della nuova impresa fa sì che tale possibilità perduri, senza che vi sia nemmeno la necessità di particolari condotte finalizzate allo sviamento, per cui il pregiudizio delle ragioni del ricorrente è in atto.

In sostanza, in caso di esercizio di attività in violazione dell'art. 2557 c.c., per provare il pregiudizio non occorre dare dimostrazione dell'effettiva perdita di clienti, in quanto l'utilità

garantita è quella di godere di condizioni di mercato che escludono la possibilità che nello stesso mercato possa operare il soggetto cedente, ed il pregiudizio di tale utilità è in atto.

Il pregiudizio al contempo è anche irreparabile, considerato quanto possa essere altrimenti arduo accertare, a distanza di tempo, i danni da sviamento di clientela, difficilmente quantificabili e suscettibili di continuo incremento; ragione per cui, in conclusione, la tutela richiesta deve essere concessa.

Le spese seguono il principio della soccombenza e pertanto sono poste a carico della resistente costituita, liquidate come da dispositivo in base al D.M. 10.3.14 n. 55 trattandosi di attività svolta contestualmente alla data di entrata in vigore del D.M. (3.4.2014) mentre si ritiene di doverle compensare tra il ricorrente e l'altra resistente non costituita.

**PQM**

Il Tribunale di Perugia, terza sezione civile,  
in accoglimento del ricorso,

inibisce a Scilla e a Selena quale formale titolare della Impresa

la prosecuzione della violazione del divieto di concorrenza di cui all'art. 2557 c.c. e, per l'effetto,

ordina alla Impresa di Selena la immediata cessazione dell'attività;

dispone, a carico solidale delle resistenti Scilla e Selena quale formale titolare della Impresa il pagamento di una penale, di € 200, per ogni giorno di inosservanza del presente provvedimento cautelare, a partire dal termine di 30 giorni dalla notifica dello stesso alle resistenti;

condanna la resistente Scilla a rimborsare alla ricorrente le spese processuali del giudizio cautelare, che liquida in complessivi € 2.000 di cui € 1.200 per la fase di studio ed € 800 per la fase introduttiva, oltre accessori come per legge.

Si comunichi.

Perugia, 02 maggio 2014

Il Giudice  
dott.ssa Francesca Altrui

*Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Filippo Ruggiero*

Depositato in Cancelleria

Perugia, il 2 MAG. 2014  
Al Cancelliere  
Dr. Stefano Vicarelli

FATTA COMUNICAZIONE  
TELEMATICA IL 2 MAG. 2014